



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NOTIFICA A MEZZO PEC DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Sentenza del 11.3.2026, dep. 17.3.2026, n. 1692/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.

Composizione Pres, Sorrentino, Est. Scarzella.
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) -
CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - Notificazione PEC da parte
dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei
pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione -
Condizioni - Fattispecie.

Massima In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte
dell'agente della riscossione, la mancata inclusione dell'indirizzo del
mittente nel registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità
della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente
ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte
contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano
dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un
indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (In
applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di
appello per mancata deduzione del pregiudizio subito, osservando
peraltro che l'indirizzo PEC da cui era stata notificata la cartella
esattoriale oggetto del contendere era presente nel registro IPA-Gov e che
l'atto era stato ritualmente ricevuto dalla società contribuente, che
l'aveva stampato, allegato e contestato tempestivamente, con
conseguente pieno esercizio, da parte sua, del diritto di difesa).

Rif. normativi Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter
Legge 17/12/2012 num. 221
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Rif.
giurisprudenziali Cfr.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01)
Vedi
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 (Rv. 669868 - 01)

Anno pubb. 2026